

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE PUGLIA CONCERNENTE LA RIDEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO.

Il giorno 14 maggio 2018, presso la sede della Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al D.D.G. prot. n. 2404 del 22.01.2018 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente contratto, per procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo regionale del personale del ruolo dei dirigenti scolastici della regione Puglia concernente la ridefinizione dei criteri (fasce di posizione) per la determinazione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato a.s. 2018-19.

LE PARTI

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il C.C.N.L. per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 11.4.2006 per il quadriennio normativo 2002-2005 ed in particolare gli artt.12, commi 3-4-5, e 56, comma 2, concernenti la corresponsione della retribuzione e di risultato;

VISTO il citato CCNL normativo sottoscritto l'11.4.2006, con particolare riguardo al Titolo VII concernente i dirigenti scolastici che vengono inviati presso istituzioni scolastiche o consolari italiane all'estero;

VISTO il C.C.N.L. per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica relativo al periodo 1.09.2006 - 31.12.2009, sottoscritto in data 15.07.2010 ed in particolare l'art.6 con cui si sostituiscono i commi 3,4 e 5 del precitato art.12 del CCNL 11.4.2006 e nel contempo si prevede che i criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche si fondano sui dati obiettivi del sistema informativo del MIUR;

TENUTO CONTO degli esiti degli incontri del 13 marzo e del 24 aprile 2018 tra la delegazione di Parte pubblica ed i rappresentanti delle OO.SS. in ordine alla necessità di riconsiderare i criteri relativi al raggruppamento in fasce delle istituzioni scolastiche pugliesi, definiti con il CIR sottoscritto il 5.3.2013;

ESAMINATA la proposta elaborata dalla Parte pubblica di cui alla nota prot. n.11357 del 13/4/2018, dopo ampia ed approfondita discussione

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

CAPO PRIMO – CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

Art. 1 - Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata



1. Il presente contratto si applica ai dirigenti scolastici in servizio nella Regione Puglia ed è inteso a disciplinare le modalità per la determinazione della retribuzione accessoria degli stessi dirigenti ed in particolare:

- la costituzione del fondo regionale a cui attingere per liquidare la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato;
- i criteri per il raggruppamento delle istituzioni scolastiche ed educative in fasce, alle quali correlare la retribuzione accessoria;
- il numero delle fasce ed il rapporto di divaricazione tra la fascia minima e quella massima.

2. Le disposizioni del presente contratto integrativo regionale, fatte salve le scadenze definite dal C.C.N.L., hanno effetto a partire dall'a.s. 2018-19, fatta salva disdetta di ciascuna delle parti.

CAPO SECONDO – FONDO REGIONALE

Art. 2 – Risorse finanziarie e fondo regionale

1. Il fondo regionale è costituito dalla quota parte del fondo unico nazionale, determinata secondo le modalità previste dall'art. 25 del CCNL sottoscritto il 15.7.2010. Esso è incrementato degli eventuali importi degli incarichi aggiuntivi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 19 del C.C.N.L del 2006, che siano stati versati alla data della contrattazione regionale nel capo XIII, cap. 3408, art.3 dello stato di previsione dell'entrata, amministrato dal MEF;
2. Le economie realizzate in ogni esercizio finanziario sono utilizzabili nell'anno finanziario successivo; costituiscono economie gli importi a qualsiasi titolo non corrisposti nel corso di un esercizio finanziario, quali fondi per la retribuzione di risultato non utilizzati, i compensi relativi agli incarichi di cui all'art. 19 del CCNL successivamente accertati.

Art. 3 – Utilizzazione del fondo regionale

1. Le risorse disponibili sono suddivise tra retribuzione di posizione e di risultato, nella proporzione indicata dal CCNL, rispettivamente 85% e 15%.

CAPO TERZO – ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Art. 4 – Criteri generali per l'articolazione delle funzioni dirigenziali

1. Ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche:
 - *criteri attinenti la dimensione;*
 - *criteri attinenti alla complessità;*
 - *criteri attinenti al contesto territoriale.*
2. I criteri generali di cui al precedente comma 1 sono così specificati:
 - dimensione:
 - a) numero degli alunni;
 - b) numero dei docenti e del personale educativo;
 - c) numero del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
 - complessità:

- a) tipologia delle istituzioni scolastiche con riguardo alle articolazioni dell'offerta formativa e alle articolazioni sul territorio;
 - b) istituzioni scolastiche con particolari tipologie di utenza;
 - c) istituzioni scolastiche con particolari servizi scolastici offerti;
- contesto territoriale:
 - a) istituzioni scolastiche situate in zone di particolare disagio territoriale (montagne o piccole isole);
 - b) istituzioni scolastiche individuate come centri destinati a fornire una serie di servizi ad altre scuole e/o al territorio (Scuole capofila di Ambito scolastico, Scuole polo per la formazione di Ambito scolastico, Scuole polo per l'inclusione di Ambito scolastico).
3. Tenendo conto di tali criteri, le parti concordano quanto segue:
 i macrocriteri di cui al precedente comma 1 concorrono, nella determinazione finale del "peso" da assegnare a ciascuna istituzione scolastica ed educativa, nella seguente misura percentuale: dimensione 46%, complessità 36%, contesto territoriale 18%; all'interno dei macrocriteri, i criteri specifici di cui al precedente comma 2 vengono declinati, in termini quantitativi e qualitativi, così come riportato nell'allegato documento, che costituisce parte integrante del presente contratto (**allegato 1**);
 gli elementi oggetto di valutazione vanno rilevati di norma dal SIDI e riferiti all'organico di diritto (O.D.) dell'anno scolastico per il quale deve valere il raggruppamento in fasce. Il numero dei d.s. è quello degli appartenenti al ruolo regionale dello stesso anno scolastico.

Art. 5 – Suddivisione delle scuole in fasce

1. Ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, le istituzioni scolastiche ed educative pugliesi, come definite con l'annuale piano di dimensionamento della rete scolastica da parte della Regione Puglia e graduate secondo i criteri di cui all'articolo precedente, sono suddivise in **tre fasce** sulla scorta dei dati rilevati direttamente dal Sistema informativo dell'istruzione (SIDI) al termine della definizione delle operazioni relative alla determinazione dell'organico di diritto (O.D.) del personale docente, educativo ed ATA.
2. All'interno delle tre fasce, come sopra determinate, la collocazione delle singole unità scolastiche incide secondo la seguente ripartizione percentuale: 1^ fascia 30% (pari a 211), 2^ fascia 60% (pari a 421), 3^ fascia 10% (pari a 70). In caso di concorrenza, con il medesimo punteggio, di più istituzioni scolastiche, verrà data precedenza a quella con il maggior numero di alunni.
3. Conseguentemente, per l'a.s. 2018-19 le 702 scuole pugliesi sono collocate, in base ai criteri di cui al precedente art. 4, nelle tre fasce di posizione come definite nell'allegato "*prospetto fasce 2018-19*" (**allegato 2**), che è parte integrante del presente contratto.
4. I CPIA, considerata la particolare struttura organizzativa degli stessi e l'impossibilità di reperire i relativi dati dal SIDI, sono collocati d'ufficio nella 2^ (seconda) fascia.

CAPO QUARTO – RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

Art. 6 – Retribuzione di posizione

1. In ciascun anno scolastico, la retribuzione di posizione viene determinata tenendo conto:
 - a) delle risorse disponibili secondo quanto stabilito all'art.3 del presente contratto;
 - b) del numero dei dirigenti in servizio al 1° settembre dell'a.s. di interesse;
 - c) delle fasce di articolazione delle scuole, così come determinate sulla base dei criteri di cui agli articoli precedenti.

Considerata pari a 1,00 la retribuzione di posizione per le scuole comprese nella 1^ fascia, l'importo spettante alle altre viene determinato sulla base dei seguenti rapporti di divaricazione:

- prima fascia pari a 1,00;
- seconda fascia pari a 0,90;
- terza fascia pari a 0,79.

Art. 7 – Retribuzione di risultato

1. Il Dirigente generale dell'USR attribuisce la retribuzione di risultato ai dirigenti delle istituzioni scolastiche che abbiano avuto una valutazione positiva, secondo quanto previsto dall'art. 20 del CCNL.
2. La retribuzione di risultato è da erogarsi in un'unica soluzione entro 60 gg. Dal termine dell'anno scolastico.


Art. 8 – Personale in particolare posizione di stato

1. Ai dirigenti in particolari posizioni di stato, di cui all'art. 13 del CCNL 11/04/2006, la retribuzione di posizione è corrisposta secondo la fascia di complessità dell'istituzione scolastica affidata con incarico nominale.
2. Ai dirigenti in servizio all'estero compete, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del CCNL 11/04/2006, la sola quota fissa della retribuzione di posizione nella misura corrisposta al restante personale in servizio nelle scuole del territorio metropolitano. La retribuzione di risultato, invece, è pari alla media di quelle corrisposte agli altri dirigenti in servizio nelle istituzioni scolastiche della regione Puglia e viene corrisposta sulla scorta delle valutazioni espresse dalla Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del MEE.

Art. 9 – Norma finale

1. A norma dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art.48 del d.l.gs. 30.3.2001 n.165 e successive modificazioni, si dichiara che il presente contratto non comporta, neanche a carico di esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate all'Ufficio scolastico regionale.





Il presente contratto, corredato dalla relazione illustrativa e della relazione tecnico-contabile, viene sottoposto al controllo di cui all'art. dell'art.5, comma 2, lett. e, del D.Lgs. n.123/2011.

The bottom right corner of the document contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately six distinct marks, including a large stylized signature, a smaller signature, and several sets of initials or short signatures.

Letto, approvato e sottoscritto.






PER LA PARTE PUBBLICA

dott.ssa Anna CAMMALLERI Direttore Generale - USR Puglia
dott. Mario TRIFILETTI Dirigente Vicario – USR Puglia
dott. Vincenzo MELILLI Dirigente Uff. II – USR Puglia
dott.ssa Vincenza MANZARI Funzionario Area III - USR Puglia
Sig. Vito MATTIA Assistente Area II - USR Puglia

PER LA PARTE SINDACALE

ANP - PUGLIA
FLC CGIL
(dirigenti scolastici)
CISL SCUOLA
(dirigenti scolastici)
UIL SCUOLA
(dirigenti scolastici)
SNALS – CONFISAL
(dirigenti scolastici)

DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL RAGGRUPPAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NELLE TRE FASCE CUI CORRELARE IL VALORE ECONOMICO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE: pesatura dei criteri specifici in cui si articolano i criteri generali.

La classificazione per fasce delle istituzioni scolastiche, è basata sul principio di attribuire, in modo percentuale, dei *pesi* a vari elementi di complessità delle istituzioni scolastiche ai quali sono riconducibili i criteri generali citati nell'articolo 6 del CCNL del 10.7.2010.

A tal fine, viene stabilito il valore di 100 come massimo ottenibile dalla somma dei pesi assegnati alle varie caratteristiche oggettive delle scuole:

e cioè : $100 \leq \text{Dimensione} + \text{Complessità} + \text{Contesto territoriale}$;

dove :

DIMENSIONE ≤ 46

COMPLESSITA' ≤ 36

CONTESTO TERRITORIALE .. ≤ 18

DIMENSIONE max punti 46

Dovendo questa caratteristica, essere rappresentata dalla somma dei pesi attribuiti ai tre punti a (alunni), b (docenti e personale educativo), c (personale ATA), si riportano di seguito i valori ipotizzati:

- punto a) Alunni

da	a	Punti (max 18)
1	600	3
601	799	6
800	999	8
1000	1199	10
1200		18

Si utilizza la somma degli alunni di ciascuna scuola amministrata, così come risultanti al SIDI dalle basi dati relative alle procedure di definizione dell'organico di diritto dell'anno scolastico d'interesse al momento dell'adozione del provvedimento di ripartizione delle scuole in fasce.

- punto b) Docenti posti comuni e personale educativo

da	a	Punti (max 18)
1	45	3
46	55	5
56	70	7
71	80	9

Handwritten signatures and initials:
 A large handwritten '5' at the top right.
 Several illegible signatures and initials in black ink, including one that appears to be 'Am' and another 'PR'.

81	99	11
100	130	13
131		18

Si utilizza per ciascuna istituzione il totale dei posti comuni dei docenti così come risultanti al SIDI dalle basi dati relative alle procedure di definizione dell'organico di diritto dell'anno scolastico d'interesse al momento dell'adozione del provvedimento di ripartizione delle scuole in fasce. Nel caso in cui sia presente un convitto sono considerati anche i posti del personale educativo previsti in organico di diritto.

Sono presi in considerazione anche i posti d'insegnamento della Religione cattolica: sia quelli occupati da doc enti con c.t.i. che quelli occupati da docenti con c.t.d.. Ovviamente non sono considerate le ore di Religione Cattolica affidate ai docenti curriculari nelle scuole dell'infanzia e primaria.

Nel conteggio dei posti o cattedre si tiene conto anche delle "ore" che non concorrono a costituire cattedre o posti (cd spezzoni e che si sviluppano per il funzionamento delle classi autorizzate in O.D.) . Dette ore vengono sommate, divise per 24, 22 o 18 e trasformati in posti equivalenti.

Sono esclusi dal conteggio i docenti di sostegno, posto che la presenza degli alunni disabili registrati in O.D. è valutata come elemento di complessità, sub specie "tipologia utenze scolastiche".

- punto c) Personale ATA

da	a	Punti (max 10)
1	6	2
7	13	3
14	20	6
21	40	8
41		10

E' calcolato il totale dei posti di personale ATA così come risultanti al SIDI dalle basi dati relative alle procedure di definizione dell'organico di diritto dell'anno scolastico d'interesse al momento dell'adozione del provvedimento di ripartizione delle scuole in fasce.

Non sono considerate le eventuali detrazioni di posti relative a presenza di ditte, LSU o co.co.co.

COMPLESSITA' max punti 36

- punto a) Tipologia Istituzione scolastica

- con riguardo alle articolazioni dell'offerta formativa (max punti 21)

Primaria (EE)	10
Secondaria 1° grado (MM)	10
Istituto Comprensivo (IC) ¹	15
Istituto di 2° grado (fino a 3 indirizzi)	15
Istituto di 2° grado (per ogni indirizzo in più oltre il 3°)	1

(¹) Agli istituti comprensivi che non presentano alunni, alternativamente nell'infanzia, primaria o secondaria di 1° grado, si assegnano punti 10.
 La classificazione e pesatura vengono fatte sulla base della diversificazione dell'offerta formativa attivata nell'a.s. d'interesse con i nuovi ordinamenti previsti dai DDPR 15.3.2010 n. 87, 88 e 89 senza prendere in considerazione gli indirizzi degli istituti d'istruzione secondaria di 2° grado ad esaurimento dei previgenti ordinamenti ancora attivi nelle classi quarte e quinte.
 Per offerta formativa si intendono ai fini di che trattasi i diversi indirizzi attivati in ciascuna istituzione scolastica.
 Sono stati considerati i cd indirizzi "internazionali" ancora attivi nelle classi 1^a, 2^a e 3^a di taluni licei classici e scientifici.

- con riguardo alle articolazioni sul territorio

Plesso – succursale in comune diverso	3
Plessi – succursali in 2 comuni diversi	4
Plessi – succursali in 3 comuni diversi	6
Plessi – succursali in 4 comuni diversi	8

- punto b) Tipologia utenza scolastica

Convitto Nazionale (punteggio non cumulabile con convitto annesso)	6
Convitto annesso (¹)	3
Azienda agraria (²)	4
Corsi serali (³)	3
Sezione carceraria	4
ITS (istituto tecnico superiore)	6

(¹) sono considerati solo i convitti che in O.D. presentano posti di personale educativo.

(²) sono considerati solo gli istituti che presentano in O.D. posti di addetti Aziende agrarie.

(³) il punteggio viene assegnato quando il corso serale è autorizzato in O.D.

ALUNNI DISABILI	
da 15 a 30	2
da 31 a 50	4
da 51 a 70	7
oltre 70	9

E' stato utilizzato il numero di alunni portatori di handicap così come risultanti al SIDI dalle basi dati relative alle procedure di definizione dell'organico di diritto dell'anno scolastico d'interesse.




- punto c) particolare tipologia di servizi scolastici offerti

Refezione scolastica (nelle scuole inf. A T.N. e sc. Primarie a TP)	3
---------------------------------------------------------------------	---

CONTESTO TERRITORIALE **max punti 18**

Zona montana o piccola isola	5
Scuola capofila di Ambito territoriale scolastico	4
Scuola polo per la formazione di Ambito territoriale scolastico	5
Scuola polo per l'inclusione di Ambito territoriale scolastico	4

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller ones, some with arrows pointing to specific areas.